



Immediato esecutività art. 13, comma 2 L.R. 44/92
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del Registro

Anno 2023

Oggetto: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 in esecuzione alla sentenza civile n. 564/2022 del Tribunale di Termini Imerese – Causa Cicero Rosa c /Comune di Cerda (R.G. N. 961/2021).

L'anno Duemilaventitre addì **Trenta** alle ore **9,30** del mese di **Novembre**.... nel Comune di Cerda e nei locali comunali (Via Roma n. 133), il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della l.r. 26 agosto 1992 n.7, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) VARA Stefania		A	9) BATTAGLIA Domenico Liborio	P	
2) PARISI Benedetta Desiree	P		10) GUIDA Floriana	P	
3) DIOGUARDI Mario	P		11) ZAMBALDO Agostino	P	
4) DIONISI Maria Elena	P		12) RIOLO Carmela		A
5) CIVILETTO Giuseppe		A			
6) BULFAMANTE Pietro		A			
7) GERACI Dario	p				
8) LIBERTI Francesca	P				

TOTALE PRESENTI N. 8

TOTALE ASSENTI N. 4

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Mario Dioguardi che, assistito dal Segretario Generale Dott. Valerio Saetta, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa al 21° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 in esecuzione alla sentenza civile n. 564/2022 del Tribunale di Termini Imerese – Causa Cicero Rosa c /Comune di Cerda (R.G. N. 961/2021).

Il Presidente dà lettura della proposta di che trattasi, dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dati dal Responsabile del IV° Settore del II° Settore Finanziario, nonché del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Non essendoci interventi **il Presidente mette ai voti la proposta** di che trattasi e procedutosi per alzata di mano si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 8 – VOTI FAVOREVOLI N. 8 - ASSENTI N. 4 (Vara, Civiletto, Bulfamante e Riolo);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del IV° Settore ai sensi dell'art. 12, comma IV°, della L.R. n. 30/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del II° Settore ai sensi dell'art. 12, comma IV°, della L.R. n. 30/2000

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 20 del 24.10.2023;

Visto il verbale n. 2 del 27.11.2023 della 2° Commissione Consiliare (seduta deserta);

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Approvare, così come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000 in esecuzione alla sentenza civile n. 564/2022 del Tribunale di Termini Imerese – Causa Cicero Rosa c /Comune di Cerda (R.G. N. 961/2021).

Il Consigliere Battaglia, successivamente, propone di rendere il presente atto immediatamente esecutivo e, procedutosi per alzata di mano si ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 8 – VOTI FAVOREVOLI N. 8 - ASSENTI N. 4 (Vara, Civiletto, Bulfamante e Riolo);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione dichiara il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i..



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IV° SETTORE- Polizia Municipale – SUAP
– Ufficio Contenzioso-

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. in esecuzione della sentenza civile n. 564/2022 GdP di Termini Imerese- Causa Cicero Rosa c/Comune di Cerda (R.G. N. 961/2021)

Il F.F. Responsabile del IV Settore

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione sulla corruzione e delle illegalità, procede, in sostituzione del Responsabile del IV Settore, Dott. Giuseppe Biondolillo, all'adozione della seguente proposta di deliberazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Premesso che:

- con atto di citazione, fatto notificare a mezzo pec in data 18 Maggio 2021, in atti prot. n. 6665 del 19/05/2021, la Sig.ra Cicero Rosa, rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Minneci, chiamava in giudizio il Comune di Cerda innanzi al GDP di Termini Imerese per farlo sentire condannare all'annullamento delle fatture relative al consumo idrico dell'utenza fornita dallo stesso, previa dichiarazione di erroneo calcolo delle bollette emesse per il periodo che va dall'anno 2016 all'anno 2021;
- il Comune di Cerda si costituiva a mezzo del delegato del Sindaco, Biondolillo Salvatore;
- in data 03 Novembre 2022 veniva notificata a mezzo pec la sentenza n. 564/2022, emessa dal GDP di Termini Imerese, a definizione del giudizio di merito iscritto al N. R.G. 961/2021, con la quale, in accoglimento della domanda presentata dalla sig.ra Cicero Rosa, venivano annullate le fatture emesse dal Comune di Cerda, condannando quest'ultimo a rifondere nei confronti dell'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi €. 1.205,00 oltre 125,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa nelle misure di legge;
- in data 17 Novembre 2022 la sentenza sopracitata veniva munita di formula esecutiva ad istanza dell'avv. Antonina Minneci e come tale notificata a mezzo Unep al Comune di Cerda in data 24 Novembre 2022, in atti prot. n. 15167 di pari data;
- con deliberazione di Giunta n. 99 del 05 Dic. 2022, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di proporre impugnazione in appello avverso la sentenza suindicata, con eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione, nominando a tal uopo l'avv. Alaimo Gaetano del libero foro di Termini Imerese;
- in data 21 Giugno 2023 il legale a difesa del Comune trasmetteva a mezzo pec copia del provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con cui, sciogliendo la riserva sulla richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava l'istanza e rinviava il processo per la discussione e decisione all'udienza del 16 Dicembre 2024;

-l'avv. Antonina Minneci, con riferimento al decreto di rigetto di cui sopra, invitava e diffidava questo Ente a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra entro i termini di legge, inviando a tal proposito prospetto di fattura per il pagamento dei propri onorari pari all'importo complessivo di €. 1.568,26 al lordo di spese generali (15%), cassa avvocati (4%) e spese esenti ex art. 15 DPR 633/72, così distinto:

- €. 1.205,00 per onorari;
- €. 180,75 per spese generali ex art. 13 (15%);
- €. 2,00 per imposta di bollo;
- €. 55,51 per Cassa Avvocati (4%);
- €. 125,00 per spese esenti ex art. 15 DPR 633/72;

- l'avv. Gaetano Alaimo, con nota pec del 14 Luglio 2023, in riferimento allo stesso decreto emesso dal GdP di Termini Imerese, stante la provvisoria esecuzione della sentenza in argomento, consigliava il pagamento della somma richiesta da controparte, con riserva di chiedere la ripetizione dell'eventuale esborso, in esito al giudizio di impugnazione tutt'ora pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, e ciò al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa a carico di questo Ente a seguito di eventuale procedura esecutiva in suo danno;

- in data 21 Luglio 2023, al fine di dare seguito all'adempimento derivante dalla sentenza n.564/2022, l'Ufficio Contenzioso chiedeva al Responsabile dell'Ufficio Finanziario di conoscere il percorso finanziario per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;

- In riscontro a quanto richiesto per altro analogo procedimento, l'Ufficio finanziario comunicava che, stante la vigenza dell'esercizio provvisorio, non si poteva dare corso al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, così come più volte evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 78/2014/PAR e n. 189/2014/PAR, Sezione Regionale Controllo Campania, deliberazione n. 213/2013, Sez. Marche n. 82/2017, n. 132/2019 e da ultimo n. 55/2019), a mente della quale *"il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale, come quelle aventi ad oggetto debiti fuori bilancio"*;

Considerato che la soccombenza giudiziale rientra nelle ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, di competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto che la situazione sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, co. 1, lett. a), e che conseguentemente sussiste l'obbligo di procedere al riconoscimento della legittimità di tale debito fuori bilancio in considerazione degli elementi costitutivi sinora richiamati, come derivanti dalla sentenza esecutiva sopra menzionata;

Richiamato l'art. 194 del TUEL che recita testualmente:

"art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive; ...";

b) omissis;

c) ";

d) ";

e) ";

Atteso che, per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di riserva di ogni strumento a garanzia e tutela degli interessi dell'Ente, e che quindi tale riconoscimento non costituisce acquiescenza dei contenuti delle medesime, che pertanto possono essere impugnate, ove ciò sia possibile ed opportuno, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione del procedimento giurisdizionale pendente;

Preso atto che "la procedura di riconoscimento consiliare ex art. 194 del T.U.E.L. del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva è comunque necessaria anche qualora il pagamento del debito avvenisse utilizzando uno specifico fondo presente in bilancio al fine di non vanificare la disciplina di garanzia prevista dall'ordinamento, impedendo sia il controllo previsto dalla norma citata da parte del Consiglio Comunale che la verifica da parte della Procura della Corte dei conti ex art 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002" (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 9/2019/PAR);

Preso atto che trattasi quindi di spesa riconducibile alla disciplina ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e s.m.i.;

Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, nonché i principi generali dell'ordinamento:

impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti dai debiti fuori bilancio;

in presenza dei presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, riconducendo al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, riportando in equilibrio la gestione;

- evitano la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile ex art. 2041 c.c. verso l'Ente nei limiti dell'arricchimento da questi conseguito;

Ritenuto pertanto provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. a – del D.Lgs.267/2000, e ss.mm.ii, per il pagamento della soccombenza giudiziale conseguente alle somme liquidate dal Giudice di Pace di Termini Imerese, con la sentenza n. 564/2022, dell'importo di complessivi Euro 1.568,26;

Atteso che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria al cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali", cod. bilancio 01.11_1.10.99.99.999, bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;
- l'Ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni.....";

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. Di riconoscere al sensi dell'art. 194, lett. a, del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 1.568,26 a titolo di spese legali liquidate in favore della sig.ra Cicero Rosa, di cui alla sentenza esecutiva n. 564/2022 emessa in data 20.10/3.11.2022 dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel procedimento iscritto al N. 961/2021 R.G.;
2. Di dare atto che attraverso il riconoscimento del debito, il Comune di Cerda si adegua meramente alle statuizioni della sentenza di primo grado del GdP di Termini Imerese e non implica acquiescenza al provvedimento medesimo, oggi impugnato in sede di appello innanzi al Tribunale di Termini Imerese, e che lo stesso, pertanto, avviene salvo ed impregiudicato il diritto di ripetizione dell'esborso, in esito al giudizio di impugnazione tutt'ora pendente;
3. Di dare atto che la superiore somma troverà copertura sulle risorse del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, al cap. 7110 "Oneri straordinari della gestione corrente- Altri servizi generali", cod. bil. 01.11_1.10.99.99.999;
4. Di dare atto altresì che il presente riconoscimento prescinde da ogni valutazione di merito, ferma restando ogni eventuale e successiva azione che si ritenesse necessaria ed opportuna nei confronti dei soggetti che hanno determinato pregiudizi all'Ente;
5. Di trasmettere copia della presente alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge 289/2002 ;
6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44 /1991, attesa l'urgenza di provvedere e al fine di salvaguardare l'erario comunale da inutili aggravii di spesa che potrebbero derivare da una eventuale procedura esecutiva.

Cerda li 18 OTT. 2023

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Chiappone



Il F.F. Responsabile del IV Settore
geom. Giuseppe Chiappone



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE- SUAP- CONTENZIOSO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii in esecuzione della sentenza civile n. 564/2022 del GdP di Termini Imerese- Causa Cicero Rosa c/Comune di Cerda (R.G.N. 961/2021).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53, primo comma, della Legge n. 142/90, recepita con l.r. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della legge n. 30 del 23.12.2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Cerda, li 18 OTT. 2023 /



Il F.F. Responsabile del IV Settore

Geom. Giuseppe Chiappone



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II Servizio Economico Finanziario

Oggetto: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d. Lgs n.267/00 e ss.mm.ii. in esecuzione della sentenza civile n. 564/2022 GdP di T. Im. – causa Cicero rosa c/Comune di Cerda – (RG n. 961/2021).*

PARERE del Responsabile dell’Ufficio – In ordine alla regolarità contabile (Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole, dando atto che la spesa potrà essere regolarizzata con imputazione sul cap. 7110 “ Oneri Straordinari della Gestione Corrente ” - P.F. 01.11- 1.10.99.99.999 del bilancio 2023-2025, gestione 2023.

Cerda li 19/10/2023



Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)



COMUNE DI CERDA

Provincia di Palermo

COMUNE DI CERDA
27 OTT 2023
Prot. n. 15159
...

**Parere del Revisore Unico su
riconoscimento debito fuori bilancio
giudizio Cicero Rosa c/ Comune di
Cerda**

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

Comune di Cerda
Revisore Unico
Verbale n. 20 del 24 ottobre 2023

~~Il sottoscritto revisore unico del Comune di Cerda~~

visti

- la richiesta pervenuta a mezzo pec in data 20/10/2023 con la quale si chiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sul riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese liquidate con la sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese n. 564/2022 che ha condannato il comune di Cerda a rifondere nei confronti dell’attrice Sig.ra Cicero Rosa le spese di lite per euro 1.205,00, oltre 125,00 per spese, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge, accogliendo la richiesta di parte attrice di annullamento delle fatture emesse per il servizio idrico;

- la documentazione relativa a detto procedimento;

- il D.lgs. 267/2000 ed in particolare l’articolo 194;

- la deliberazione n. 27/Sez.Aut/2019/QMIG della Corte dei Cont, sezione Autonomie, “*Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL*”, che enuncia il principio di diritto “Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’Ente della relativa deliberazione di riconoscimento”;

rilevato che

- trattasi di riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, per un importo di euro 1.568,26 relativo a spesa corrente, così dettagliato:

- € 1.205,00 per onorari;
- € 180,75 per spese generali;
- € 2,00 per imposta di bollo
- € 55,51 Cassa avvocati 4%;
- € 125,00 per spese.

- Il suddetto debito troverà copertura nel Bilancio 2023 in quanto la somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza con imputazione al Cap. 7110 “Oneri straordinari della gestione corrente;

tenuto conto

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N.267/2000 e ss.mm.ii. in esecuzione della sentenza civile n. 564/2022 GdP di Termini Imerese – Causa Cicero Rosa c/ Comune di Cerda (R.G. n. 961/2021)

Raccomando all’Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Cerda, 24 ottobre 2023

Il Revisore Unico

Dott. Danilo Ambra

24 NOV 2022

Prot. n

15164

Uff.

SIND. - PONT.

LAG. TEC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza N

564/2022

Ruol. Gen N

961/2021

Cron

N 3269/2022

Rep.

N 579/2022

Il Giudice di pace di Termini Imerese, in persona dell'Avv. Carolina Badalamenti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 961/2021 R.G.

TRA

Cicero Rosa (CCRRSO62M57G273K), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. ti Salvatore Irrera e Antonina Minneci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Palermo, corso C. F. Aprile n. 15

- ATTRICE -

e

Comune di Cerda (00621360825), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato dal delegato del sindaco Biondolillo Salvatore, domiciliato in piazza La Mantia n. 3

- CONVENUTO -

OGGETTO: condannatorio

All'udienza del 29.09.2022 il procuratore dell'attrice concludeva come da comparsa conclusionale che depositava.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Ed invero, da quanto dichiarato dai testimoni di parte attrice, Minneci Spalla Salvatore e Cipoilla Salvatore, dipendenti del comune

convenuto i quali hanno confermato i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 320 c.p.c. depositata dalla Cicero, è emerso: che negli anni 2017 e 2018 non veniva eseguito il rilevamento dei consumi idrici mediante lettura del contatore al servizio dell'abitazione dell'attrice; che nel 2019 il comune, mediante i propri dipendenti, provvedeva alla lettura dei consumi sul contatore del quale veniva accertato il funzionamento e che segnava un consumo di circa 80 mc annui; che, alla fine del 2019, il contatore veniva sostituito ma rilevava lo stesso consumo medio registrato da quello precedentemente installato e ritenuto guasto.

I testimoni, infine hanno dichiarato che l'abitazione della Cicero, in Cerda, è munita di vasche di raccolta dell'acqua che ne garantiscono il relativo approvvigionamento e che la famiglia dell'attrice vi risiede per otto mesi all'anno.

Vanno, altresì, desunti argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dalla mancata comparizione in udienza del legale rappresentante del comune convenuto per rendere l'interrogatorio formale ammesso.

Non di secondaria importanza è, invero, il fatto che il convenuto non si sia presentato, senza giustificato motivo, dinanzi al Giudice per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli formulati nella memoria di parte attrice, condotta dalla quale è lecito trarre elementi a lui sfavorevoli ex art. 232 c.p.c. (Cass. 10170/2001; 1264/1995; 6774/2001; 11233/1997; 1812/1996). Sul punto, va chiarito che, secondo la succitata giurisprudenza di legittimità, l'inciso contenuto nell'art. 232 C.P.C. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo "valutato ogni altro elemento di prova" - implica che la mancata risposta non

equivale ad una "fictio confessio" (Cass. 2 febbraio 1995, n. 1264; 30 luglio 1988, n. 4796), ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 C.P.C.), che può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.

Pertanto, quanto emerso dall'istruttoria, tenuto conto, altresì, della mancata esibizione ex art. 210 c.p.c. delle letture del contatore sulla base delle quali sono state emesse le fatture contestate, costituisce un quadro probatorio sufficiente a ritenere provata la fondatezza della domanda di parte attrice.

Ed invero il canone idrico non è una tassa ma una tariffa e va commisurato all'effettivo consumo dell'utente dovendo escludersi ogni calcolo che si fondi su presunzioni, atteso che il contratto di somministrazione di acqua è a prestazioni corrispettive e va dunque osservato il principio di corrispettività.

Le fatture nn. 4638/16, 6201/17, 2333/18, 4921/181, 1940/19, 1863/20, 0439/20 e 0006/21 vanno pertanto annullate perché fondate su calcoli errati e presuntivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Termini Imerese
definitivamente pronunciando;


disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:

- accoglie la domanda proposta da Cicero Rosa e per l'effetto, dichiara nulle le fatture nn. 4638/16, 6201/17, 2333/18, 4921/181, 1940/19, 1863/20, 0439/20 e 0006/21 emesse dal comune di Cerda per consumo idrico;
- condanna il comune di Cerda a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi €. 1.205,00 oltre €. 125,00 per spese e oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA.


Termini Imerese, 20.10.2022.

Il Giudice di pace

Avv. Carolina Badalamenti



Depositato in Cancelleria
Termini Imerese 3/10/2022
Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Antonina Corso



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE
SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD
ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTE
RO DI DARVI ASSISTENZA ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA
FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LE
GALMENTE RICHIESTI.

SPEDIZIONE ESECUTIVA, CONFORME ALL'ORIGINALE CHE
SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. ANTONINA
MINNECA PER CUERSO ROMA
TERMINI IMERESE 17 NOV 2022

Il funzionario
Dr. Antonina Corso



Copia conforme all'originale

Termini Imerese 17 NOV 2022

DR. ANTONINA CORSO

Riscossi diritti per euro _____
Applicati sulla richiesta

COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

56

Reg. 0/2022 Modello A

Cron.5704 - 1/1

Richiedente MINNECI AVV. ANTONINA

Relazione di notificazione

o sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

COMUNE DI CERDA IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

PIAZZA LA MANTIA ,3 90010 CERDA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

Per Uman

961/2021

apace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

CERDA 26-11-2022 Il Funzionario Unep NON ASSEGNATO. *Luca*

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 9,74
10%	€ 0,97
Spese	€ 0,00
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 13,29

atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c./157 c.3 c.p.p.Firma:

660 c.p.c.

viso Spedito con Racc. n. _____

CERDA il _____

Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c./157 c.3 c.p.p.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di CERDA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

CERDA il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

CERDA il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funz.Unep/Uff.Giud. _____

Data rich.21/11/22
Funz.Unep/Uff.Giud.

216

Da "antoninaminnecci@pecavvpa.it" <antoninaminnecci@pecavvpa.it>
A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>
Data mercoledì 21 giugno 2023 - 15:35

Cicero Rosa/Comune di Cerda sentenza n.564/2022

Spett.Le
Comune di Cerda

COMUNE DI CERDA	
21 GIU 2023	
Prot. n.	8996
Uff.	Contenz. - S. C. N. S.

In relazione alla sentenza di cui all'oggetto e con riferimento al decreto del 15 giugno 2023, con il quale il Giudice di Appello ha rigettato l'istanza di sospensione della sentenza de qua, pertanto con la presente Vi si invita e diffida a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra entro i termini di legge, con espresso avvertimento che in mancanza si procederà esecutivamente.
In attesa di riscontro porgo cordialità.

Avv. Antonina Minnecci

Si allega decreto

Allegato(i)

23036476s.pdf (93 KB)

n°3606/2022 r.g.



Tribunale Ordinario di Termini Imerese

Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci,

letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2023;

rilevato che parte appellante ha formulato richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, n. 564/2022, emessa in data 20.10/3.11.2022 del Gdp di Termini Imerese;

ritenuto che non appaiono sussistenti gravi e fondati motivi per disporre la chiesta sospensione, alla luce di un primo esame delle domande svolte, della sentenza impugnata e delle prove sulle quali detta decisione si fonda;

ritenuta la causa matura per la decisione;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza n. 564/2022 del Giudice di Pace di Termini Imerese;

Rinvia il processo per la discussione e decisione all'udienza del 16.12.24 ore 9.30, con termine per note conclusive eventuali fino a dieci giorni prima.

Si comunichi.

Termini Imerese, 15 giugno 2023

Il Giudice

Rossana Musumeci

A "gaetanoalaimo@pecavvpa.it" <gaetanoalaimo@pecavvpa.it>

A "protocollo" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>

Data venerdì 14 luglio 2023 - 11:00

sentenza civile n. 564/2022 -Giudice di Pace di Termini Imerese D.ssa Badalamenti Comune Cerda / Cicero Rosa

Spett.le

Comune di Cerda

Ufficio Contenzioso

In persona del Funzionario pro-tempore.


Con riferimento alla sentenza in oggetto, si consiglia il pagamento della somma richiesta da controparte ammontante ad € 1.568,26, con riserva di chiedere la ripetizione dell'eventuale indebito, in esito al giudizio di impugnazione in corso presso il Tribunale di Termini Imerese. R.G. n. 3606/22.

Detto pagamento è dovuto a controparte per la provvisoria esecuzione della sentenza in argomento, e ciò, quindi, al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a carico di Codesto Comune in seguito ad un eventuale procedura esecutiva in suo danno.

Cordiali saluti

Avv. Gaetano Alaimo

17/07/2023 *fm*



STUDIO LEGALE

Avv. Antonina Minneci


Via P.pe di Paternò, 18

90143 Palermo

cell 3296125606

C.F. MNNNNN80P60L112N

P.I. 06041760825



CICERO ROSA

VIA Kennedy, 7

90010 Cerda

c.f. CCRRSO62M57G273K

Prospetto di fattura

Oggetto: Onorari Cicero Rosa c/ Comune di Cerda. Sentenza nr. 564/2022 Giudice di Pace di Termini Imerese

Onorari	€ 1.205,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 180,75
Imposta di bollo	€ 2,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 55,51
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 125,00
Totale documento	€ 1.568,26

Prestazione svolta in regime fiscale ai sensi della legge di stabilità 2015 art. 1 commi 54/89 ed ai sensi della legge 145/18 (regime forfettario- operazione non soggetta ad Iva e a ritenuta di acconto) .

Palermo, 13.07.2023

Avv. Antonina Minneci

A "antoninaminnecci@pecavvpa.it" <antoninaminnecci@pecavvpa.it>
A "protocollo@pec.comune.cerda.pa.it" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>,
"contenzioso@comune.cerda.pa.it" <contenzioso@comune.cerda.pa.it>

Data giovedì 13 luglio 2023 - 15:23

Cicero Rosa/Comune di Cerda sentenza n.564/2022. prospetto di fattura

Spett.Le
Comune di Cerda

In relazione alla sentenza di cui all'oggetto si invia prospetto di fattura

Distinti saluti
Avv. Antonina Minnecci

Allegato(1)

prospetto di fattura.pdf (61 KB)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Mario Dioguardi

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to *Parisi Benedetta Desiree*

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to *Dott. Valerio Saetta*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 30 NOV, 2023

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~
Dott. Valerio Saetta

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL MESSO COMUNALE

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30 NOV, 2023

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 30 NOV, 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~
F.to.....*Dott. Valerio Saetta*.....